

COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 106 del Reg.

OGGETTO: Esame osservazioni Piano di Risanamento urbanistico "Forada Manna".

Data: 27.1f.1992

L'anno millenovecentonovantadue il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18.00 e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

		<u>CONSIGLIERI</u>					
		PRES.	ASS.	PRES.	ASS.		
1.	SECCI ELISEO	X		11.	TRUDU LEOPOLDO	X	
2.	TIDU ANTONINO	X		12.	PORCU FRANCESCO	X	
3.	MELIS ANTONIO	X		13.	MOCCI FRANCO	X	
4.	PISANO GIUSEPPE	===	X	14.	CARBONI LUIGI	X	
5.	COCCO ARNALDO	X		15.	MELONI SISINNIO	X	
6.	SANNA ELIO	X		16.	PODDA IGNAZIO	X	
7.	MANCA GIAMPAOLO	===	X	17.	MELIS ANGELO	X	
8.	COLLU SERGIO	X		18.	SCHIRRU OTTAVIO	===	X
9.	FENU AUGUSTA	X		19.	MANCA BRUNO	===	X
10.	ALBA MARCO	X		20.	CABRAS GIUSEPPE	X	

Assegnati N. 20

Presenti N. 20

In carica N. 20

Assenti N. 16

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Signor Sanna Elio - Sindaco

- Assiste il Segretario comunale Signor Dr. Salvatore Porrà;

- Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:=====

La seduta è pubblica

SP/aps

Successivamente il Sindaco Presidente Sanna Elio cede la parola all'Assessore all'urbanistica Secci Eliseo, il quale dà lettura delle osservazioni formulate dai consiglieri Podda Ignazio e Melis Angelo in riferimento al Piano di risanamento urbanistico "Forada Manna" che appresso si riportano:

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI DECIMOMANNU

OGGETTO. Osservazioni al Piano di Risanamento Urbanistico "FORADA MANNA".

I sottoscritti Ignazio Podda e Angelo Melis consiglieri Comunali del gruppo "Indipendenti di sinistra", presentano le seguenti osservazioni al piano in oggetto:

- 1°) Il piano doveva essere depositato a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'adozione del medesimo da parte del C.C. e quindi entro l'11.2.1992 (art. 20 comma 2° L.R. 22.12.1989 n.45);
- 2°) Il piano non precisa il rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 4° della L.R. 11.10.1985 N.23; tale articolo stabilisce che l'indice territoriale relativo alle costruzioni esistenti deve superare 0,40 mc/mq.
Si rammenta che il mancato accertamento di tale requisito, ha comportato l'annullamento della prima delibera di perimetrazione del piano (C.C. n.13 del 26.02.1990) da parte del CO.CI.CO. con la nota n°13864/01/90.
- 3°) Vengono completamente stravolti alcuni vincoli posti dal vigente P.R.G. Più esattamente:
 - a) mappali 16a - 92 - 24b - 24c - nel P.R.G. sono vincolati a S3 (verde attrezzato) - nel P.R.U. sono destinati invece a residenze.
 - b) mappale 25 nel P.R.G. è vincolato a S2 (attrezzature di interesse comune) nel P.R.U. è destinato invece a residenze.
 - c) mappali 196a-435-196e(parte) nel P.R.G. sono vincolati a zona H1 (verde di rispetto) come logica conseguenza della presenza limitrofa del mattatoio comunale, nel P.R.U. invece vengono trasformati in S3 (verde attrezzato) e addirittura in S1 (aree per l'istruzione).

SI PRECISA CHE IL PIANO NON PREVEDE ALCUNA VARIANTE AL VIGENTE P.R.G.

- 4°) Il piano include nella verifica delle cessioni (18 mq/ab Minimo) aree di proprietà comunale. Per esempio (TAV. 9a) dalle zone S1 e S3 deve essere scomputata la superficie del tratto di strada comunale "Sa Serra". Tale area invece risulta inclusa nel conteggio, così come indicato nelle Tavole 8a e 8b (aree comunali destinate a standard urbanistico).

Parimenti dal computo delle cessione devono essere scorporati i parcheggi posti lungo la viabilità di competenza Comunale (Tav.6)

- 5°) Viene superata l'altezza massima prevista dall'articolo 21 comma 6° delle norme di attuazione del P.R.G., il quale stabilisce un'altezza massima di m.7,50 più m.2.50 per eventuale piano pilotis. Il P.R.U. invece prevede nei lotti 13-14 del comparto "D", 25-26 del comparto "C" un'altezza di m.13.00.
- 6°) Non è stato rispettato il comma 1° dell'articolo 33 della L.R. n.23/85, il quale impone contestualmente un reperimento di aree per l'edilizia economica e popolare pari possibilmente a quello dei volumi abusivamente realizzati. Si rammenta che il CO.CI.CO. con nota n.42621/01/90 precisa "..... il futuro P.R.U. con il quale dovrà essere verificata l'esistenza della riserva del 40% per l'edilizia economica e popolare". Tale disposizione del CO.CI.CO. che approva la delibera del C.C. n.53 del 4.09.90 deve essere a nostro avviso rispettata nella stesura del P.R.U.
- 7°) Il nuovo allineamento proposto per la strada comunale "Bia Casteddu" comporta la cessione di area di sedime di tale strada per un profondità di m.10,00 circa a lotti privati attualmente non edificati. Tutto questo a danno dell'area prospiciente vincolata dal P.R.G. a parcheggio della zona sportiva, che si riduce notevolmente in larghezza.

Pertanto si propone la rielaborazione del progetto del P.R.U. nel rispetto delle norme citate e delle osservazioni formulate.

Decimomannu 8/9/1992".

Poi dichiara che le risposte alle osservazioni vengono formulate sulla base delle indicazioni fornite dall'Architetto Schirru Paolo.

Prendendo in esame le singole osservazioni dichiara quanto segue:

a) Per quanto concerne il punto 1° delle osservazioni afferma che il termine dei quindici indicato dall'art. 20 comma 2° della L.R. 22.12.1989 n.45 non ha carattere perentorio ma meramente ordinatorio.

b) Per quanto attiene il punto 2° si ricorda che il riferimento all'indice territoriale di densità edilizia dello 0,40 mc/mq cui si fa riferimento al 4° comma dell'art. 32 della L.R. n°23/85 rappresenta e rappresentava nell'intenzione del legislatore un indirizzo di carattere generale, per l'individuazione dell'insediamento edilizio realizzato in tutto od in parte abusivamente da sottoporsi a risanamento urbanistico, come può testualmente leggersi nel testo dello stesso: "si considera in via generale, insediamento edilizio ai fini del precedente primo comma, l'insieme di unità immobiliari la cui densità superi l'indice territoriale di 0,40 mc/mq".

Nel caso specifico del Piano di Risanamento di "Forada Manna", la particolare situazione dei fabbricati abusivi, la relazione con ambiti particolarmente delicati del territorio urbanizzato (Piano di E.E.P, lottizzazioni Private, Servizi Pubblici, vincoli idrogeologici, la presenza di proprietà demaniali etc) ha portato all'individualizzazione della attuale perimetrazione nonché allo studio attuativo di iniziativa pubblica.

Tale scelta che è certamente indirizzata alla risoluzione delle problematiche di integrazione e corretto sviluppo di quegli ambiti sorti spontaneamente con le altre parti del territorio urbanizzato, interpreta certamente, lo spirito della L.R. 23/85, dandone la sua più corretta interpretazione.

c) Per quanto attiene i punti 3-5-7 si rammenta che il piano di Risanamento Urbanistico di cui all'art.32 della L.R. n.23/85 può essere adottato anche in variante allo strumento urbanistico generale, pertanto ogni contenuto del Piano Attuativo posto in essere in variante al P.R.G. vigente ne costituisce ex fatto variante immediata.

d) Per quanto attiene il punto 4, si precisa che tutte le aree di proprietà comunale, cui percentualmente compete una porzione di volume, potrà o essere conservata per usi pubblici o ceduta in numerario nelle forme di legge. Negli elaborati del piano sono, comunque deducibili tutti gli elementi necessari ai fini di ogni opportuna decisione.

e) Per quanto attiene il punto 6, si precisa che il primo comma dell'art. 33 della L.R. n.23/85, è stato modificato dall'art.6 della L.R. N. 21 del 19.02.1986, per effetto di tale modifica, l'obbligo della verifica ai fini dell'insediamento dei piani di edilizia economica popolare viene fissato solo per i Comuni superiori ai 10.000 abitanti. Va fatto comunque, rilevare che alla data di approvazione del P.R.U. erano ancora disponibili nel piano di zona lotti edificabili superiori alle percentuali prescritte dalla suddetta L.R. n.23/85.

Il consigliere Podda Ignazio, capogruppo del gruppo "Indipendenti di sinistra", dichiara di non condividere le risposte fornite dall'Assessore all'Urbanistica Secci Eliseo ed aggiunge che risultano fuorvianti. Non capisce come mai si inter venga in nove ettari pur essendo esistenti soltanto quattro case abusive. Prevedere questo piano di risanamento significa favorire la speculazione anziché venire incontro agli abusivi. Il progettista non ha indicato le case abusive e trasforma zone verdi in zone residenziali. Non condivide il modo con il quale viene variato il Piano Regolatore Generale che deve essere modificato secondo le modalità previste dalla L.R. n.45/89. Richiama la decisione del Comitato di Controllo in riferimento alla delibera con la quale venne approvata la perimetrazione del Piano di risanamento. Poi dà lettura di quanto segue:

"PRECISAZIONI SULLA RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLE NOSTRE OSSERVAZIONI SUL P.R.U. "FORADA MANNA"

Le risposte date dall'Amministrazione comunale in merito alle osservazioni da noi formulate risultano essere prive di fondamento e non modificano il nostro parere nei confronti del progetto di P.R.U.

Infatti:

A) Per quanto attiene il punto 2 delle nostre osservazioni, a nostro avviso risulta essere assurdo e ingiustificato un piano di oltre 9 Ha per il risanamento di un abusivismo limitato a n° 4 fabbricati unifamiliari e tra l'altro concentrati in un'unica zona del piano (comparto "A"). Inoltre la tav. n.4 (rilievo dello stato di fatto) non precisa quali siano i fabbricati abusivamente realizzati.

Pertanto riteniamo che una perimetrazione così ampia da includere al suo interno vaste aree completamente libere, di fatto favorisce la speculazione edilizia privata.

B) In riferimento all'affermazione secondo la quale il P.R.U. costituisce variante immediata al P.R.G., precisiamo che il progetto di piano non prevede alcun elaborato indicante con precisione e con chiarezza le varianti che si intendono apportare al P.R.G.

Pertanto l'entità delle varianti si può determinare solo attraverso un raffronto con lo strumento urbanistico generale. Questo è per noi assurdo, in quanto qualunque variante deve essere documentata, precisata e dimostrata relativamente a tutti gli standards urbanistici.

Inoltre si rammenta che l'art.21 della L.R. 22.12.1989 n.45, stabilisce che i piani particolareggiati sono approvati"..... con deliberazione del C.C. in conformità a quanto previsto dal piano urbanistico comunale"

Non si concorda, pertanto, con il CO.RE.CO. che nella seduta del 21.05.92 ha dichiarato la deliberazione di adozione del Piano esente da vizi limitatamente alla variante al P.R.G.

C) Per quanto attiene la dotazione di aree per l'edilizia economica e popolare da prevedere all'interno del piano la risposta data dall'amministrazione è imprecisa. Infatti il CO.CI.CO. con nota n.42621/0190 precisa "..... il futuro P.R.U. con il quale dovrà essere verificata l'esistenza della riserva del 40% per l'edilizia economica e popolare".

Non ci risulta che l'Amministrazione Comunale abbia impugnato tale decisione del CO.CI.CO..

D) Per quanto attiene al punto 4, a scanso di equivoci o di incomprensioni, si precisa che nel piano la verifica delle cessioni viene fatta includendo le superfici di strade demaniali.

Pertanto risulta assurdo che si voglia cedere al Comune un'area che è già di sua proprietà; vedi per esempio tavola 9a aree destinate ad S1 e S3 che includono un'ampio tratto dell'attuale strada comunale Bia "Sa Serra". Inoltre i parcheggi previsti nella viabilità di competenza comunale (vedi tavola 6) non possono essere considerati utili ai fini della verifica delle cessioni.

E) Non viene fornita alcuna risposta esauriente relativamente al punto 1 delle nostre osservazioni.

Decimomannu 27.11.1992

I CONSIGLIERI COMUNALI
f.to Angelo Melis
f.to Ignazio Podda

L'Assessore all'urbanistica Secci Eliseo ribatte al Consigliere Podda Ignazio facendo presente che il Consiglio Comunale successivamente alla delibera di approvazione della perimetrazione, ha adottato una delibera di approvazione del Piano di Risanamento approvata dal Comitato Regionale di Controllo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria delibera n.53 del 4.09.1990, avente ad oggetto:

"Perimetrazione Piano di Risanamento urbanistico L.R. n.23/85", debitamente esecutiva con ordinanza n.42621/01/90 del 2.10.1990, fatti salvi i provvedimenti sugli atti con i quali verrà adottato il futuro Piano di risanamento urbanistico con il quale dovrà essere verificata l'esistenza delle riserve del 40% per l'edilizia economica e popolare".

Vista la propria delibera n.14 del 27.01.1992, avente ad oggetto: "Adozione Piano di risanamento urbanistico "Forada Manna", dichiarata esente da vizi limitatamente alla variante al P.R.G. dal CO.RE.CO. di Cagliari in data 21.05.1992 prot.n.01092/01/92 - 778/1.

Dato atto che si è proceduto al deposito degli atti del Piano di cui trattasi con le modalità di cui alla L.R. N.45/89;

Dato atto che nei termini di legge sono pervenute le osservazioni dei Sigg.ri Melis Angelo e Podda Ignazio riportate in narrativa;

Udita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica Secci Eliseo;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90;

Procedutosi a votazione palese espressa per alzata di mano;

Presenti n.16;

Votanti n.14;

Astenuti n.2 (Podda - Melis Angelo);

Voti favorevoli n.14;

Visto l'esito della votazione

D E L I B E R A

di respingere le osservazioni formulate dai Sigg.ri Melis Angelo e Podda Ignazio per le motivazioni formulate dall'Assessore all'urbanistica Secci che sono riportate in narrativa e che appresso si riportano:

a) Per quanto concerne il punto 1° delle osservazioni il termine dei quindici indicato dall'art. 20 comma 2° della L.R. 22.12.1989 n.45 non ha carattere perentorio ma meramente ordinatorio.

b) Per quanto attiene il punto 2° il riferimento all'indice territoriale di densità edilizia dello 0,40 mc/mq cui si fa riferimento al 4° comma dell'art. 32 della L.R. n°23/85 rappresenta e rappresentava nell'intenzione del legislatore un indirizzo di carattere generale, per l'individuazione dell'insediamento edilizio realizzato in tutto od in parte abusivamente da sottoporsi a risanamento urbanistico, come può testualmente leggersi nel testo dello stesso: "si considera in via generale, insediamento edilizio ai fini del precedente primo comma, l'insieme di unità immobiliari la cui densità superi l'indice territoriale di 0,40 mc/mq".

Nel caso specifico del Piano di Risanamento di "Forada Manna", la particolare situazione dei fabbricati abusivi, la relazione con ambiti particolarmente delicati del territorio urbanizzato (Piano di E.E.P, lottizzazioni Private, Servizi Pubblici, vincoli idrogeologici, la presenza di proprietà demaniali etc) ha portato all'individualizzazione della attuale perimetrazione nonché allo studio attuativo di iniziativa pubblica.

Tale scelta che è certamente indirizzata alla risoluzione delle problematiche di integrazione e corretto sviluppo di quegli ambiti sorti spontaneamente con le altre parti del territorio urbanizzato, interpreta certamente, lo spirito della L.R. 23/85, dandone la sua più corretta interpretazione.

c) Per quanto attiene i punti 3-5-7 si rammenta che il piano di Risanamento Urbanistico di cui all'art.32 della L.R. n.23/85 può essere adottato anche in variante allo strumento urbanistico generale, pertanto ogni contenuto del Piano Attuativo posto in essere in variante al P.R.G. vigente ne costituisce ex facto variante immediata.

d) Per quanto attiene il punto 4, tutte le aree di proprietà comunale, cui percentualmente compete una porzione di volume, potrà o essere conservata per usi pubblici o ceduta in numerario nelle forme di legge.

Negli elaborati del piano sono, comunque deducibili tutti gli elementi necessari ai fini di ogni opportuna decisione.

./.

e) Per quanto attiene il punto 6, il primo comma dell'art. 33 della L.R. n.23/85, è stato modificato dall'art.6 della L.R. N. 21 del 19.02.1986, per effetto di tale modifica, l'obbligo della verifica ai fini dell'insediamento dei piani di edilizia economica popolare viene fissato solo per i Comuni superiori ai 10.000 abitanti.

Va fatto comunque, rilevare che alla data di approvazione del P.R.U. erano ancora disponibili nel piano di zona lotti edificabili superiori alle percentuali prescritte dalla suddetta L.R. n.23/85.

OGGETTO: Esame osservazioni Piano di Risanamento Urbanistico "Forada Manna"

=====

! PARERE DEL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO !

! FAVOREVOLE !


! NEGATIVO !

! MOTIVI: _____ !

! _____ !

! _____ !

! IL CAPO SETTORE !

! Li,  !

=====

! PARERE DEL CAPO SETTORE TECNICO !

! FAVOREVOLE !


! NEGATIVO !

! MOTIVI: _____ !

! _____ !

! _____ !

! IL CAPO SETTORE !

! Li,  !

=====

! PARERE DEL CAPO UFFICIO RAGIONERIA !

! FAVOREVOLE !

! NEGATIVO !

! MOTIVI: _____ !

! _____ !

! _____ !

! IL CAPO SETTORE !

! Li, !

=====

! PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE !

! FAVOREVOLE !

! NEGATIVO !

! MOTIVI: _____ !

! _____ !

! _____ !

! IL SEGRETARIO COMUNALE !

! Li,  !

=====

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

COMITATO CIRCOSCRIZIONALE DI CONTROLLO - CAGLIARI

Prot. N. 781

Cagliari, 11/02/1993

Risposta al foglio N.

del *Allegati N.*

Oggetto: TRASMISSIONE ATTI

*Espresso
Mr. Facci*

Al Signor Presidente
del Comitato Regionale
di Controllo di
C A G L I A R I

Al Signor SINDACO

DEL COMUNE DI

DECIMOMANNU

Ai sensi del combinato disposto degli artt.
1 della L.R. 19 maggio 1981, n° 16 e 1 della L.R. 23
agosto 1985, n° 20, si trasmettono per competenza le
deliberazioni C.C. N° 106 del 27/11/1992 avente per oggetto:

APPROVAZIONE ESAME OSSERVAZIONI PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO "FORADA MANN

Nel contempo si rammenta al Signor SINDACO
in indirizzo che i termini per l'esecuzione del controllo
decorrono dal momento in cui gli atti stessi perverranno
al Comitato competente per territorio e per materia.



IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
DEL COMITATO CIRCOSCRIZIONALE DI CONTROLLO
CAGLIARI

- Dott. *Vindice Ennio Pistis* -

19 FEB. 1993

Data di arrivo

Data di partenza

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA

COMUNE DI DECIMOMANNU

09033 DECIMOMANNU

COMUNE DI DECIMOMANNU
Data di arrivo - 2 MAG 1994
Data di partenza
3272 Cat. a

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL 22/04/94

LE DELIBERAZIONI PERVENUTE IL 21/03/94 E REGISTRATI AI NUMERI DI PROTOCOLLO:

IN ESAME:			PRECEDENTI:			
PROT. N.	ATTO N.	DATA ATTO	O.D.	PROT. N.	ATTO N.	DATA ATTO
000465/01/94	002149	16/03/94	CO	000233/01/93	000106	27/11/92
000465/01/94	002149	16/03/94	CO	000234/01/93	000107	27/11/92
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00		000000/00/00		00/00/00

OGGETTO: DELIB. CO N.106/92-ESAME OSSERVAZIONI PIANO DI RI-
ANAMENTO URBANISTICO "FORADA MANNA"-DELIB. CO N.10

LA RELAZIONE DELL' UFFICIO;
LA L.R. 23/10/1978, N. 62 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;
PER LA CITATA DELIB. ESENTE VIZI CON RILIEVI:

CONFORMEMENTE ALLA VARIANTE AL P.R.G.; FATTI SALVI I PROVVEDIMENTI DEL
CO, AL QUALE L'ENTE DOVRA' TRASMETTERE GLI ATTI CONSILIARI NN.106 E
PER I PROVVEDIMENTI RELATIVI.

SECRETARIO
CHAINU

IL PRESIDENTE
F. TO GARAU

IL RELAZIONE
F. TO GARAU

COPIA DELLA L. 4.1.83, N.15, ART.14, IL SOTTOSCRITTO ATTESTA CHE LA PRE-
COPIA, REDATTA SU un FOGLIO, E' CONFORME PER ESTERNO ALL'ORIGINALE.

L'IMPIEGATO INCARICATO

COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

Prot.N. 3725

li, 17~~05~~ 1994

RACCOMANDATA A.R.

Al Comitato Circoscrizionale
di Controllo

Cagliari

Oggetto: Deliberazione C.C. n.106 del 27.11.1992: "Esame osservazioni al Piano di risanamento urbanistico Forada Manna".
Deliberazione C.C. n.107 del 27.11.1992: "Approvazione Piano di risanamento urbanistico Forada Manna"


Con riferimento agli accordi verbali tra funzionario di codesto Comitato e l'Assessore all'Urbanistica di questo Comune e facendo seguito alla nota in data 16.3.1994, prot. N.2149, si invia altra copia delle deliberazioni indicate in oggetto, già trasmesse a codesto Comitato in data 25.1.1993 con nota prot. N.489.

Dette deliberazioni sono state approvate dal CO.RE.CO. limitatamente alla variante con provvedimento in seduta del 22.4.1994 che si allega in copia.

Si precisa che gli elaborati tecnici relativi al piano di risanamento, furono trasmessi a codesto Comitato allegati alla deliberazioni alla deliberazione C.C. n. 14 del 27.1.1992, relativa alla adozione del piano di risanamento, approvata da codesto Comitato in seduta del 10.11.1993 al n.11073/01/93.

Si resta in attesa dei provvedimenti di competenza di codesto Comitato.

Il Sindaco
(Elio Sanna)





Regione Autonoma della Sardegna

ASSESSORATO EE.LL. FINANZE E URBANISTICA

I. N. 04770/01/94

*V.F.
Vignatella An. Alta*

Comune di Decimomannu

9033

DECIMOMANNU

IL COMITATO CIRCOSCRIZIONALE DI CONTROLLO
nella seduta del 8/06/94

STA la deliberazione : C.C. N. 106 E N. 107 DEL 27/11/1992
~~STATA~~ e LETTERA N. 003725 DEL 17 MAGGIO 1994
oggetto : DELIBERAZIONE C.C. 106/92 ESAME OSSERVAZIONI AL PI
ANO DI RISANAMENTO URBANISTICO FORADA MANNA - DELI
BERAZ. C.C. 107/92 - APPROVAZIONE PIANO DI RISANAM
ENTO URBANISTICO FORADA MANNA
rvenuta il 19/05/94 e registrata al sopraindicato numero di protocollo;
STA la relazione dell' ufficio;
STA la L.R.23 ottobre 1978, n.62 e successive modificazioni ed integra-
oni;

DICHIARA

citata deliberazione esecut. per decorr.termini

COMUNE DI DECIMOMANNU
Data di arrivo 16 GIU. 1994
Data di partenza
4663 Cat. C.

IL RELATORE
f.to PINTUS

SEGRETARIO
f.to DEMURO

IL PRESIDENTE
f.to SECCI

In sensi della L. 4.1.68, n.15, art.14, il sottoscritto attesta che la pre-
sente copia, redatta su un foglio, e' per estratto all'originale.

Liari, 10/06/94



pubblico ufficiale autorizzato

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

Il Segretario Comunale

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia al Comitato di Controllo di CAGLIARI Prot. N. 489 e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal

lì,

25 GEN. 1993

25 GEN. 1993

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta che la presente deliberazione è:

[] STATA PUBBLICATA all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal _____ al _____, senza opposizioni:

Decimomannu, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

[] DIVENUTA ESECUTIVA PERCHE' CONTROLLATA DAL CO.RE.CO./CO.CI.CO. di Cagliari nella seduta del _____ come da comunicazione N. _____ del ai sensi degli artt.45-46-47 della Legge 8.6.1990 n.142;

Decimomannu, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

[] DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DI TERMINI ai sensi degli artt. 45-46-47 della Legge 8.6.1990 N.142;

Decimomannu, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

[] STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi degli artt.45-46-47 della Legge 8.6.1990 n.142.

Decimomannu, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE